



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINA UFFICIO DI STAFF  
CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. 1001 del 14/08/2019

Registro Settore n. 179 del **09/08/2019**

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" ordinanza n.7558/19 Corte di Cassazione

( ) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.  
Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
**Segretario Generale**  
Dott. Tommaso De Girolamo

## Il Responsabile

**Premesso** che con ordinanza n. 7558/19 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso 17425/17 proposto dal Comune di Marigliano contro Nardone Giuseppina, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano De Luca Musella, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'Ente alla refusione delle spese di giudizio pari a € 3.700,00, oltre IVA e CPA da liquidare in favore del procuratore della controparte;

**Vista** la proposta di delibera al Consiglio Comunale, prot. gen. 8162 del 08/05/2019, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 10513/2019;

**Dato atto** che la proposta è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/7/2019;

**Preso atto di quanto sancito dalla** Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.2/2018, che si è pronunciata in favore del pagamento dei debiti fuori bilancio, nella sola ipotesi delle sentenze esecutive, ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento;

**Dato atto** che tale indicazione corrisponde all'orientamento del legislatore, e si limita alla sola ipotesi dei debiti derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera "a" dell'art.194 TUEL, in quanto in tal unico caso, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito essendo lo stesso stabilito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il riconoscimento è atto dovuto;

**Considerato** che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

**Considerato** che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2019;

**Vista** la copia della parcella n.16 del 17/06/2019, trasmessa dall'avv. Stefano De Luca Musella (prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ed esente IVA ex legge 190/2014);

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

**Viste** la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

**Accertato**, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna;
3. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

**Dato atto** che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

**Visto** il TUEELL n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la delibera di G.C. n. 175/2018 avente ad oggetto: “Rideterminazione assetto organizzativo dell'Ente nuovo Organigramma del Comune di Marigliano”;

**Visto** il Decreto Sindacale n.34 del 03/12/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio di Staff, comprendente i servizi Contenzioso, Presidenza del Consiglio Comunale e Giudice di pace;

#### **DETERMINA**

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera “a” del TUEELL, scaturito dall'ordinanza n.7558/19 della Corte di Cassazione;
- di liquidare all'avv. Stefano De Luca Musella con studio in Salerno alla via Fratelli Linguiti n.8, P. IVA 041622000655, C.F.: DLCSFN75E27F952X la somma di € 4.388,00;
- di accreditare la somma di € 4.388,00 (IVA esente e non soggetta a ritenuta d'acconto ex L.190/2014) sul C/C avente IBAN: ITXXXXXXXXXX;
- di dare atto che la spesa di € 4.388,00 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2019 impegno n.1203;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

#### **IL RESPONSABILE**

#### **Segretario Generale**

Dott. Tommaso De Girolamo